

Federico Alessandro Goria

**La responsabilità verso terzi nelle compagnie commerciali di età moderna: considerazioni sui rapporti fra compagnia e *societas per viam accomanditae***

*Liability to third parties in commercial companies in the modern age: considerations on the relationship between partnership and societas per viam accomanditae*

SOMMARIO: 1. Premessa: la responsabilità limitata dei soci delle compagnie ordinarie? - 2. La *decisio* 150 della raccolta di Ottaviano Cacherano d'Osasco - 3. Le osservazioni critiche di un altro decisionista piemontese: Gaspare Antonio Tesauro - 4. I problemi di coordinamento della dottrina del Tesauro con la società *per viam accomanditae*: il parere dell'Ansaldo - 5. Il parere dello Zanchi e le ricadute sulla dottrina della prima metà del XIX secolo - 6. Considerazioni conclusive.

ABSTRACT: Taking a cue from a decision of the Senate of Piedmont reported by Ottaviano Cacherano d'Osasco, a legal doctrine is examined, dating back primarily to Pietro d'Anzarano, according to which even in partnerships the liability of partners to third-party creditors should be joint and several, but limited to the share conferred in the share capital. This was contrary to what commercial law and medieval doctrine had always held, namely that partners in partnerships had joint and unlimited liability. The uncertainty generated by this differing opinion created considerable confusion in the modern era, both because of the end of the exclusive jurisdiction over commerce on the part of the corporate courts and the emergence of the new *societates per viam accomanditae*.

KEYWORDS Liability, Partnership, Limited Partnership.

### 1. *Premessa: la responsabilità limitata dei soci delle compagnie ordinarie?*

Un recente studio di uno storico del diritto dell'Università di Lovanio, Wouter Druwé<sup>1</sup>, condotto sul diritto delle società commerciali nei Paesi Bassi di età moderna e incentrato principalmente su fonti dottrinarie e giurisprudenziali locali, ha rintracciato una corrente di pensiero risalente ai dottori italiani della fine del XIV secolo e dell'inizio del XV, in realtà già nota ad alcuni studiosi tedeschi della metà del XIX secolo, come Wilhelm Endemann e Gustav Dietzel<sup>2</sup> e poi anche riesaminata dettagliatamente da Willem Asser nel 1983<sup>3</sup>. Essa sembrerebbe aver sostenuto la limitazione della responsabilità verso i terzi anche per i soci delle ordinarie compagnie mercantili e non solo per quelli delle accomandite, comunque qualificate<sup>4</sup>. Si trattava ovviamente di una posizione non del tutto condivisa dalla dottrina tardo-medievale e moderna<sup>5</sup>, ma che ebbe però un certo seguito e che minerebbe l'idea, piuttosto consolidata nella storiografia, non solo giuridica, ma anche economica, che la responsabilità dei soci fosse normalmente solidale e illimitata<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> W. Druwé, *Loans and Credit in Consilia and Decisiones in the Low Countries (c. 1500-1680)*, Leiden-Boston 2020.

<sup>2</sup> G. Dietzel, *Das Handelszeichen und die Firma*, in «Jahrbuch des gemeinen deutschen Rechts», 4 (1860), pp. 227-308, in particolare pp. 255-259; W. Endemann, *Studien in der romanisch – kanonistischen Wirtschafts- und Rechtslehre*, I, Berlin 1874, pp. 392-397.

<sup>3</sup> W.D.H. Asser, *In solidum of pro parte. Een onderzoek naar de ontwikkelingsgeschiedenis hoofdelijke en gedeelde aansprakelijkheid van vennoten tegenover derden*, Leiden 1983.

<sup>4</sup> Il Druwé classifica infatti tali ipotesi come «limited liability for working partners», distinguendola dalla «limited liability of silent (or even all non-managing) partners or *participes*», che avrebbe invece caratterizzato appunto le accomandite; W. Druwé, *Loans and Credit*, cit., pp. 585-590; W.D.H. Asser, *In solidum*, cit., pp. 210-213.

<sup>5</sup> Un chiarissimo e spesso citato esempio in contrario è il cons. 3/33 di Giasone del Maino: G. del Maino, *Consilia sive responsa*, Venetiis 1581, III, cons. 33, foll. 58 r.–59 r.

<sup>6</sup> Qualche dubbio in merito venne in realtà espresso dal Goldschmidt: L. Goldschmidt, *Erwerbs- und Wirtschafts-Genossenschaften. Studien und Vorschläge*, in «Zeitschrift für das Gesamte Handelsrecht», 27 (1882), pp. 1-118, in particolare p. 36; Id., *Storia universale del diritto commerciale*, Torino 1913, pp. 222-223; furono invece decisamente favorevoli a riconoscere che la responsabilità solidale dovesse essere anche illimitata A. Lattes, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane. Studi*, Milano 1884, p. 161; Q. Senigaglia (Senigallia), *Le compagnie bancarie senesi nei secoli XIII e XIV*, in «Studi senesi», 24 (1906), pp. 149-217, in particolare p. 198; E. Besta, *Le obbligazioni nella storia del diritto italiano*, Padova 1936, pp. 109-110; U. Santarelli, *Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell'età intermedia*, Padova 1964, pp. 184-189; Id. *Mercanti e società tra mercanti*, Torino 1998, pp. 138-142; A. Legnani Annichini, *Verso la responsabilità limitata. Un percorso storico*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 4 (2016), pp. 1253-1278; D. De Ruysscher, *A Business Trust for Partnerships? Early Conceptions of Company-Related Assets in Legal Literature and Antwerp Forensic and Commercial Practice*

Senza voler fare qui una disamina esaustiva di tale dottrina, peraltro già compiuta dall'Asser, vorrei però tentare di fornire qualche spunto di riflessione in merito ai problemi che una simile impostazione finì per sollevare in età moderna, concentrando il mio intervento su uno dei riferimenti autoritativi di questo periodo, ossia la *decisio* del Senato di Piemonte nel caso Darut, riportata da Ottaviano Cacherano d'Osasco<sup>7</sup> nella sua celebre raccolta al n. 150<sup>8</sup>, e sulle sue successive interpretazioni che ne derivarono.

## 2. La decisio 150 della raccolta di Ottaviano Cacherano d'Osasco

Le *Decisiones Sacri Senatus Pedemontani* erano, com'è noto, il primo tentativo di riunire la giurisprudenza più rilevante del supremo tribunale sabauda, frutto del lavoro di un giurista che era stato coinvolto, a tutti i livelli, nell'amministrazione della giustizia del Ducato e che di tale organo era stato anche secondo presidente. Si trattava, però, di un'opera che molto doveva all'abilità tecnica del suo redattore, in quanto non riproduceva in alcun modo l'originale motivazione della sentenza, ma enucleava i punti salienti di alcune celebri controversie che avevano generato profondo dibattito nei contemporanei, unendovi le opportune citazioni dottrinarie e indicando infine la soluzione adottata dal Senato<sup>9</sup>.

---

(*Late Sixteenth - Early Seventeenth Century*), in B. Vanhofstraeten - W. Decock, *Companies and Company Law in Late Medieval and Early Modern Europe*, Leuven 2016, pp. 9-27, in particolare p. 16. Per la storiografia economica cfr. A. Saporì, *Le compagnie mercantili toscane del Duecento e dei primi del Trecento. La responsabilità dei compagni verso i terzi*, in Id., *Studi di storia economica (secoli XIII-XIV-XV)*, II, Firenze 1955, pp. 765-808, in particolare p. 803-808; S. Tognetti, *Le compagnie mercantili-bancarie toscane e i mercati finanziari europei tra metà XIII e metà XVI secolo*, in «Archivio storico italiano», 646.4 (2015), pp. 687-717, in particolare p. 693; F. Trivellato, *Renaissance Florence and the Origins of Capitalism: A Business History Perspective*, in «Business History Review», 94 (2020), pp. 229-251, in particolare pp. 239-242.

<sup>7</sup> V. Castronovo, *Cacherano d'Osasco Ottaviano*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, Roma 1973, XVI, pp. 57-59; P.V. Casana, *Cacherano d'Osasco Ottaviano*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, I, Bologna 2013, pp. 370-371; Ead., *Les collections de décisions sénatoriales et leur évolution dans le cadre du droit savant (XVIe-XIXe siècles)*, in F. Briegel - S. Milbach (curr.), *Les Sénats des États de Savoie. Circulation des pratiques judiciaires, des magistrats, des normes (XVIe - XIXe siècles)*, Roma 2016, pp. 113-123; Ead., *Le «Decisioni» senatorie e l'opera di Ottaviano Cacherano d'Osasco*, in M. Ortolani - B. Decourt-Hollender - O. Vernier (curr.), *Les Juristes des États de Savoie (XVIe-XIXe siècles). Entre modèles nationaux et science européenne*, Nice 2018, pp. 147-157.

<sup>8</sup> O. Cacherano, *Decisiones Sacri Senatus Pedemontani*, Taurini 1569, foll. 277 r. - 279 r. Se ne sono occupati sia W.D.H. Asser, *In solidum*, cit., pp. 241-242, sia W. Druwé, *Loans and Credit*, cit., pp. 589-590.

<sup>9</sup> «L'analisi della struttura delle *decisiones* mostra come per i curatori il caso giudiziario non sia l'oggetto centrale dell'esposizione, ma divenga soltanto un presupposto, per quanto

Questo metodo di rielaborazione è fondamentale per comprendere come fosse possibile che altri decisionisti potessero legittimamente criticare la ricostruzione effettuata dal collega e anche contestare le sue conclusioni circa l'effettivo contenuto della soluzione adottata dal Senato, come accadrà nel nostro caso.

La *decisio* n. 150, dunque, sembrava riproporre, secondo la ricostruzione del Cacherano, la tesi secondo cui la responsabilità dei soci che non avessero contratto l'obbligazione con il terzo dovesse ritenersi limitata alla sola quota da essi conferita in società ed ebbe in questo senso una certa risonanza, al punto da essere anche richiamata dalla Rota genovese nelle sue celebri *Decisiones de mercatura*<sup>10</sup>.

Il caso da cui prese origine è il seguente: Giacomo Amedeo e Michele Genuino di Nizza avevano stipulato nel 1555 «per se et suos haeredes» un contratto di società, che era stato poi nuovamente confermato da entrambi cinque anni dopo, in sede di redazione del testamento di Giacomo, precisando che il contratto sarebbe stato rinnovato per i sei anni successivi ed eventualmente per il tempo che sarebbe sembrato opportuno ai tutori degli eredi impuberi del testatore; a questo si aggiungeva poi la nomina di Genuino come amministratore

---

necessario, dell'elaborazione svolta secondo i dettami forgiati da una dottrina che aveva formazione e canoni fondati sul diritto comune. In virtù di questa visione, infatti, si muove dal caso concreto, ma per svolgere un discorso originale ed autonomo, che in quanto tale si profila immediatamente come dottrinale. Il vero cuore della *decisio* è rappresentato dalle innumerevoli citazioni di *auctoritates* le quali supportano la costruzione dottrinale edificata dal curatore. È proprio costui che tra le *rationes* a confronto sceglie la *communis opinio* risolutoria del caso controverso, avvalorando e selezionando un percorso, rispetto agli altri citati, idoneo a giustificare la sentenza finale del tribunale»; F. Di Chiara, *Le raccolte di Decisiones. I supremi tribunali del Regnum Siciliae*, Palermo 2017, p. 15; P. Casana, *Le «Decisioni»*, cit., p. 156; M. Ascheri, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all'Età moderna*, Bologna 1995, pp. 85-183; Id., *Grandi tribunali*, in P. Cappellini – P. Costa – M. Fioravanti – B. Sordi, *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma 2012, pp. 121-128, in particolare, pp. 125-126.

<sup>10</sup> *Decisiones Rotae Genuae de mercatura et pertinentibus ad eam*, Genuae 1582, dec. 14, n. 111, fol. 63 v. Sull'importanza delle *decisiones* genovesi in materia di commercio cfr. M. Chiaudano, *Rotae Genuae (Decisiones de Mercatura)*, in *Nuovissimo Digesto Italiano*, Torino 1969, XVI, pp. 273-385; M. Ascheri, *Italien*, in H. Coing (cur.), *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte*, II/2 *Neuere Zeit (1500-1800) - Gesetzgebung und Rechtsprechung*, München 1977, pp. 1153-1154; V. Piergiovanni, *Courts and Commercial Law at the Beginning of the Modern Age*, in V. Piergiovanni (cur.), *The Courts and the Development of Commercial Law*, Berlin 1987, pp. 11-21; Id., *The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVIth Century: The "Decisiones de Mercatura" Concerning Insurance*, ivi, pp. 23-38, in particolare pp. 23-33; Id., *Genoese Civil Rota and mercantile customary law*, in V. Piergiovanni (cur.), *From lex mercatoria to commercial law*, Berlin 2005, pp. 191-206.

della società<sup>11</sup> e si vietava ai tutori e agli stessi eredi di molestarlo in tale funzione. Morto dunque Giacomo, Genuino continuò la società, sia a nome proprio che dei pupilli eredi del socio defunto, contraendo molti debiti. La questione sulla quale il Senato era chiamato a pronunciarsi era di chiarire se i pupilli, eredi di Giacomo, fossero vincolati alle disposizioni del testamento e se fossero quindi tenuti a ripagare i debiti sociali.

Il contratto così descritto dal giurista piemontese potrebbe essere inquadrato come compagnia amministrata in forma prevalente da uno solo dei soci; il che non implicava, come aveva precisato molto opportunamente Armando Saporì, che gli altri non potessero comunque intervenire nelle attività di gestione, chiedendone conto in ogni momento o esponendo il proprio punto di vista con pieno valore deliberativo e non già come mero consiglio<sup>12</sup>. Tale organizzazione era, alle origini, giustificata dalla compresenza di soci membri di una specifica famiglia, che avevano un ruolo preminente nella compagnia, e di altri che invece vi partecipavano in misura minore, sia quanto alla quota di capitale, sia per l'opera prestata; per questo i primi si occupavano dell'amministrazione, in genere senza necessità di esplicita designazione, e per questo la ragione sociale ne riportava i nomi in modo esclusivo, aggiungendo la dizione *e compagni*, a ricomprendere anche gli altri soci<sup>13</sup>.

<sup>11</sup> Nel testo definito *institor*, sul confuso utilizzo del termine e di altri considerati sinonimi (quali *procurator* o *complimentarius*) nella dottrina di diritto comune si veda L. Rodino, *Società civile*, in *Il Digesto italiano*, Torino 1895-1902, XXI.3.1, pp. 756-759.

<sup>12</sup> A. Saporì, *Le compagnie mercantili*, cit., p. 786. Quest'osservazione permette anche di fondare la contestazione all'affermazione di Gregorio Fierli secondo cui la «negoziante sociale per via d'Institoria» doveva coincidere con la *societas per viam accomanditae*; G. Fierli, *Della società chiamata accomandita*, I, Firenze 1803, p. 31. Tale identificazione era stata, peraltro, decisamente negata già nel XVII secolo da una decisione della Rota romana: cfr. *infra*, nt. 22.

<sup>13</sup> Il Frémery, prendendo spunto da un capitolo degli Statuti di Genova (*Statutorum civilium Reipublicae Genuensis libri sex*, Genuae 1589, lib. IV, cap. 12, pp. 139-140) che distingueva la responsabilità verso i terzi dei soci che spendevano il proprio nome («in solidum pro omnibus gestis et erga omnes») dai *participes*, che non lo spendevano («non intelligantur [...] obligati ultra participationem»), aveva ritenuto ragionevole supporre che la denominazione *N. e compagni* ne fosse l'espressione in termini di ragione sociale e ne aveva dedotto che essa indicasse dunque sempre un'accomandita e non una compagnia (o società in nome collettivo); A. Frémery, *Études de droit commercial*, Paris 1833, pp. 40-43; su tale linea, sebbene in forma meno decisa, si era poi anche posto F. Schupfer, *Il diritto delle obbligazioni in Italia nell'età del risorgimento*, Torino 1921, III, pp. 113-115. Tale considerazione era stata in realtà quasi immediatamente contestata dal Troplong, il quale aveva evidenziato come la dottrina avesse ben chiarito che lo scopo di una denominazione così impostata era solo quello di sottolineare come la società agisse per mezzo di amministratori e non quello di escludere il principio di solidarietà, che anzi, era chiaramente e ripetutamente affermato per i soci che agivano per mezzo di un institore o complementario, secondo la ben nota frase di Bartolo, contenuta nel commento alla l. *Eandem* (D. 45, 2, 9) che se «plures gerunt istam negotiationem

Ciò non impediva, ovviamente, che si applicasse anche a queste compagnie<sup>14</sup>, come a quelle amministrate disgiuntivamente, il principio di solidarietà delle obbligazioni assunte, sancito peraltro molto chiaramente dagli statuti<sup>15</sup>.

I giuristi medievali, allo scopo di descrivere tecnicamente questa realtà usando la normativa giustiniana, fecero riferimento alla disciplina delle *actiones institoria* ed *exercitoria*<sup>16</sup>, tenendo però conto del fatto che, mentre il diritto romano considerava l'institore sempre come un mandatario non socio (in genere si trattava di un servo), nella prassi medievale e moderna tale funzione era solitamente rivestita da uno dei compagni<sup>17</sup>. Conseguenza dell'applicazione dei principi romanistici sul piano della responsabilità nei confronti dei creditori era che se l'institore fosse stato designato come tale da tutti i soci e avesse agito su loro preciso mandato e a nome della società, le obbligazioni assunte da quest'ultimo avrebbero vincolato anche gli altri<sup>18</sup>. Se invece avesse ecceduto rispetto al

---

et mercantiam per suum institorem vel exercitorem, qui in vulgari appellantur factores, [...] quilibet eorum tenetur in solidum institoria seu exercitoria»; R. Troplong, *Le droit civil expliqué. Du contrat de société civile et commerciale*, Paris 1843, I, nn. 360-369, pp. 335-350; W.D.H. Asser, *In solidum*, cit., pp. 165-166. In generale sulla responsabilità solidale dei soci, L. Rodino, *Società*, cit., pp. 836-838.

<sup>14</sup> Che divennero progressivamente la forma più comune di società commerciale; E. Felici, *De comunione seu societate*, Francofurti 1606, cap. 30, n. 26, p. 362; G.M. Gijon, *La compañía mercantil en Castilla hasta las ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1737. Legislación y doctrina*, Sevilla 1979, p. 195; W. Druwé, *Loans and Credit*, cit., pp. 579-583.

<sup>15</sup> Cfr. ad esempio G. Lastig, *Beiträge zur Geschichte des Handelsrecht*, in «Zeitschrift für Gesamte Handelsrecht», 24 (1879), pp. 387-449, in particolare pp. 443-449; A. Lattes, *Il diritto commerciale*, cit., pp. 161-162. Nel caso dell'amministrazione disgiuntiva, i giuristi (e Bartolo su tutti) giustificarono la solidarietà delle obbligazioni contratte dal singolo socio ipotizzando una reciproca *praepositio*; cfr. in merito W.D.H. Asser, *In solidum*, cit., pp. 163-198; G.M. Gijon, *La compañía mercantil*, cit., pp. 192-193. Solo nel caso in cui i soci avessero contrattato insieme, ciascuno sarebbe stato responsabile solo limitatamente alla propria quota; W.D.H. Asser, *In solidum*, cit., pp. 163-167; G.M. Gijon, *La compañía mercantil*, cit., pp. 184-188.

<sup>16</sup> G.M. Gijon, *La compañía mercantil*, cit., pp. 176-179; P. Cerami – A. Petrucci, *Il diritto commerciale romano. Profilo storico*, Torino 2010, pp. 42-60.

<sup>17</sup> P. Cerami - A. Petrucci, *Il diritto commerciale*, cit., p. 61.

<sup>18</sup> G.M. Gijon, *La compañía mercantil*, cit., pp. 195-201; cfr. anche il cap. 16 degli statuti dei mercanti di Piacenza nella revisione del 1346-1347, che stabiliva la solidarietà per i contratti dall'amministratore «publice pro ipsis [sociis] seu societate ementem, vendentem, cambiantem, solventem et recipientem»; P. Castignoli – P. Racine, *Corpus statutorum mercatorum Placentiae*, Milano 1967. Il Saporì, criticando in questo un'affermazione dell'Arcangeli, riteneva che non fosse difficile per i creditori in una città medievale del Trecento conoscere precisamente i soci di una compagnia e il suo amministratore (A. Saporì, *Le compagnie mercantili*, cit., p. 793), tanto più che lo stesso studioso negava che la registrazione imposta ai mercanti individuali e ai soci delle compagnie nelle matricole o nei registri delle Arti fossero effettivamente forme di pubblicità, ritenendole piuttosto forme di migliore controllo

mandato o avesse agito in nome proprio, la responsabilità avrebbe gravato esclusivamente su di lui, a meno che il contratto stipulato non fosse andato ad esclusivo vantaggio della società<sup>19</sup>; allo stesso modo se non avesse speso il nome della società e avesse agito all'insaputa degli altri soci, ma il contratto fosse stato registrato nei libri della compagnia, sarebbe rimasto lui solo solidalmente obbligato<sup>20</sup>.

Ci si potrebbe domandare se la descrizione che forniva il Cacherano non potesse in astratto configurare anche una *societas per viam accomanditae*. La ragione del dubbio potrebbe riposare sul fatto che la dottrina di età moderna aveva ancora difficoltà a precisare chiaramente come andasse inquadrata questa “nuova” fattispecie, ossia quella dell'accomandita “complicata” con la società, che la Rota fiorentina chiamerà poi “accomandita regolare”<sup>21</sup>; inoltre va ricordato che spesso la stessa prassi mercantile era confusa: ad esempio, in contratti formalmente qualificati come accomandite, venivano inserite clausole secondo cui il socio amministratore sarebbe stato obbligato a spendere anche il nome dei soci accomandanti nei contratti con i terzi<sup>22</sup>; oppure accadeva

---

dell'Arte sulle attività dei propri iscritti e che semplificavano gli accertamenti necessari in caso di ricorso alla giurisdizione corporativa. Tali rilievi vennero da lui estesi anche ai registri delle accomandite, la cui tenuta dimostrava analoghe necessità; cfr. A Saporì, *Arti e compagnie mercantili toscane del Due e del Trecento e il principio della pubblicità per registrazione*, in Id., *Studi*, cit., pp. 809-837.

<sup>19</sup> G.M. Gijon, *La compañía mercantil*, cit., pp. 182-184; 193-194.

<sup>20</sup> È il caso degli statuti dei mercanti di Firenze del 1415, rub. 16 (*Quod quilibet sociorum teneatur in solidum ad debita contracta*); *Statuta populi et communi Florentiae*, II, Friburgi 1778, p. 171.

<sup>21</sup> *Selectarum Rotae florentinae decisionum Thesaurus*, I, Florentiae 1767 dec. 6, pp. 57-58; si vedano anche G. Fierli, *Della società*, cit., pp. 30-44; A. Arcangeli, *La società in accomandita semplice. Studi di diritto commerciale*, Torino 1903, pp. 49-55. Essa veniva distinta dall'accomandita irregolare o, secondo la definizione dello Zanchi, *societas per modum participationis*, che era invece l'antenata della nostra associazione in partecipazione; C. Zanchi, *Tractatus de societate*, Romae 1786, pp. 63-69.

<sup>22</sup> Casi simili sono segnalati ad esempio da M. Carmona, *Aspects du capitalisme toscan aux XVIIe et XVIIIe siècles: le sociétés en commandite à Florence et à Lucques*, in *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, 11.2 (1964), pp. 81-108, in particolare p. 89; anche in Francia, ancora nel XVIII secolo, gli accomandanti esercitavano spesso attività di gestione della società: H. Lévy-Bruhl, *Histoire juridique des sociétés de commerce en France au XVIIe et XVIIIe siècles*, Paris 1938, pp. 161-163; 167-168. Un caso particolare poi si era presentato di fronte alla Rota romana, in una controversia di alcuni decenni successiva alla nostra; il tribunale aveva infatti precisato che la clausola che imponeva all'istitutore di obbligarsi con i terzi spendendo il nome degli accomandanti, se non faceva venir meno la qualifica di *societas per viam accomanditae* del contratto, la rendeva tuttavia una «communis negotiatio per viam institoriae» e ne avvicinava dunque la disciplina, almeno quanto alla responsabilità verso i terzi, a quella della compagnia con amministratore unico; *Sacrae Rotae Romanae Decisionum recentiorum a Prospero Farinaccio selectarum*, I, Venetiis 1697, dec. 554 (13 gennaio 1614), pp. 492-494 e dec. 640 (sullo stesso

frequentemente che gli accomandanti si occupassero personalmente della gestione dell'impresa, allo stesso modo degli accomandatari<sup>23</sup>.

caso, 10 dicembre 1614), pp. 558-559. Per riuscire meglio a chiarire le differenti posizioni dei soci rispetto ai terzi creditori, la Rota aveva distinto tre casi possibili di società commerciali (dec. 554, p. 493): quella "ordinaria", appunto, in cui tutti i soci si obbligavano in solido ed esercitavano l'attività, o lo facevano attraverso la nomina di un *ministerium ab eis praepositum* e, siccome erano nominati non soltanto nel contratto sociale, ma anche in tutti gli altri pertinenti agli affari della società, rimanevano obbligati ai debiti e ai crediti sociali anche dopo lo scioglimento della società. Una seconda tipologia, (definita *participatio*) e propria di alcuni negozi, come ad esempio gli appalti delle dogane, delle saline e altri simili, in cui vi era già un titolare del contratto di appalto precedentemente siglato e alcuni soci si univano a lui obbligandosi *industria et labore*, al fine di partecipare ai lucri e ai danni. In questo caso i soci non venivano nominati nei contratti stipulati dall'appaltatore e, finita la società, crediti e debiti non rimanevano comuni, ma erano suddivisi *pro rata*; si trattava forse dell'accomandita che la Rota fiorentina definirà poi irregolare. Infine vi era questa tipologia di *societas per viam accomanditae*, che però, implicando la spendita del nome anche dei soci accomandanti, secondo il sommo tribunale romano andava in realtà configurata come «*communis negotiatio per viam institoriae*» (dec. 640, p. 558, n. 1). Un'analoga tripartizione compariva poi negli Statuti genovesi del 1589 in merito ai *participes* e alla *participatio*; A. Arcangeli, *La società*, cit., pp. 45-46. La distinzione fra i due tipi di accomandita verrà ripresa, quasi allo stesso modo, da G.L.M. Casaregi, *Discursus legales de commercio*, Florentiae 1719, disc. 29, nn. 19 e 20, pp. 167-169. Sulla stessa si vedano anche J.M. Pardessus, *Cours de droit commercial*, III, Paris 1856-1857, n. 1046 bis, pp. 173-175; L. Goldschmidt, *Storia universale*, cit., p. 212. Va considerato però che sembrerebbe esistere una qualche differenza, almeno nella comprensione del Casaregi, fra la versione genovese e quella fiorentina della *societas per viam accomanditae*: la prima, a suo avviso, era un doppio contratto, composto da una vera e propria società fra gli accomandanti e da un contratto di accomandita fra costoro e l'accomandatario; la seconda era invece una «*communis negotiatio*» fra i soci accomandanti e l'accomandatario, nel quale non veniva speso il nome dei primi, ma solo del secondo, che era quindi l'unico amministratore e titolare delle obbligazioni assunte, ragion per cui era anche il solo responsabile in solido e illimitatamente nei confronti dei creditori, mentre gli altri soci lo erano limitatamente alla quota conferita nel capitale sociale; G.L.M. Casaregi, *Discursus*, cit., disc. 29, n. 19, p. 167 e *additio*, nn. 24-26, pp. 167-168. Ovviamente anche il Casaregi confermava che qualsiasi variazione di questo schema, come appunto la spendita del nome degli accomandanti, avrebbe esteso anche a loro la responsabilità solidale «*ultra capitalia*»; ivi, n. 27, p. 168; A. Padoa Schioppa, *The Genoese commenda and implicita in a Discursus by Casaregis*, in V. Piergiovanni (cur.), *From lex mercatoria*, cit., pp. 183-190, in particolare p. 189.

<sup>23</sup> L'Arcangeli segnalava, ad esempio, come a Firenze i soci accomandanti usassero spesso ingerirsi nella gestione dell'impresa e il Saporì, per parte sua, sottolineava come la registrazione delle accomandite avvenisse in genere alcuni anni dopo la fondazione e solo quando la situazione finanziaria poteva iniziare a presentare dei rischi; A. Arcangeli, *La società*, cit., pp. 50-51; A. Saporì, *Arti e compagnie*, cit., p. 833. Tutto questo nonostante che il cap. 10 del libro II degli statuti della Mercanzia di Firenze, nell'edizione del 1577, affermasse proprio come il carattere distintivo del socio accomandante, che ne giustificava quindi la limitazione di responsabilità, fosse l'impossibilità ad amministrare la società, che andava invece gestita da chi le accomandite (ossia i depositi di capitale) le avesse ricevute (il socio o i soci



D'altra parte gli stessi statuti mercantili avevano incominciato a regolamentare tale nuovo istituto soltanto nella seconda metà del Cinquecento. Sembra infatti ragionevole e confortata dai dati testuali la linea di pensiero seguita dall'Arcangeli<sup>24</sup>, secondo cui il famoso statuto fiorentino del 1408 riportato dal Fierli<sup>25</sup>, che prevedeva la distinzione fra soci palesi e soci segreti o anonimi, intendesse regolamentare forme di partecipazione con obbligo di pubblicazione, ma non una vera e propria compagnia *per viam accomanditae*, che sarà invece disciplinata per la prima volta (a quanto al momento è dato di sapere) negli statuti della Mercanzia di Lucca del 1554<sup>26</sup>. Essi infatti distinguevano con precisione i compagni nominati (figuranti nella ragione sociale) e non nominati (non figuranti) e poi i non nominati liberi, responsabili in solido e illimitatamente e i non nominati per accomandita, la cui responsabilità era invece limitata alla somma conferita o a quella dichiarata e contrattata con gli altri soci; tutti costoro erano poi ulteriormente separati da quelli «haventi partecipazione o interesse», che venivano accomunati ai secondi quanto alla disciplina sulla responsabilità verso i terzi<sup>27</sup>. La distinzione sarà poi confermata, ad esempio, nell'addizione sesta (risalente al 1583) agli statuti della Mercanzia di Bologna, ove si distinguevano chiaramente i soci accomandanti palesi (che avevano dunque costituito una vera *societas per viam accomanditae*) da quelli segreti (titolari di un

---

accomandatari); *Li statuti et ordini della mercantia della città di Firenze*, 1577, ms. presso la Temple University Library di Philadelphia, Digital Collections, <https://digital.library.temple.edu/digital/collection/p15037coll19/id/9348>, foll. 103 r./v.; L. Rodino, *Società*, cit., nn. 586, pp. 871-872.

<sup>24</sup> A. Arcangeli, *La società*, cit., pp. 9-12. Il noto storico dell'economia Federigo Melis confermerà a sua volta come, nella realtà concreta della documentazione contabile delle aziende fiorentine, le società in accomandita avessero iniziato a comparire soltanto all'inizio del XVI secolo; F. Melis, *Le società commerciali a Firenze dalla seconda metà del XIV al XVI secolo*, in Id., *L'azienda commerciale nel Medioevo*, Firenze 1991, pp. 161-178, in particolare p. 161.

<sup>25</sup> G. Fierli, *Della società*, cit., pp. 14-21. Considerazioni analoghe a quelle sullo statuto fiorentino mi pare peraltro che si possano fare anche per la redazione degli statuti lucchesi del 1468, che a loro volta disciplinavano una forma di partecipazione segreta; *Statuta civitatum. Statuta civitatis Lucensis*, s.l., 1490, *Statuti della Corte de' Mercanti*, lib. I, cap. 35, non pp., [http://digitale.beic.it/primo\\_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=BEIC&docId=39be\\_i\\_digito0548251](http://digitale.beic.it/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=BEIC&docId=39be_i_digito0548251).

<sup>26</sup> *Li statuti de la Corte de' Mercadanti de la Magnifica Città di Lucca*, Lucca 1557, cap. 21, pp. 47-50.

<sup>27</sup> La stessa distinzione non emerge invece nettamente nella disciplina senese del 1572, che sembrava regolamentare il caso dei partecipanti, ma non quello dei soci accomandanti: *Li statuti del Università de' Mercanti e e della Corte dei Signori Ufficiali della Mercanzia della Magnifica Città di Siena*, Siena 1572, distinzione terza, capp. 142-145, pp. 97-100.

rapporto partecipativo e che per questo infatti venivano iscritti come creditori e non come soci nei libri contabili)<sup>28</sup>.

Alla luce di quanto appena detto, sembra abbastanza chiaro come nel nostro caso non vi siano elementi significativi per sostenere che le parti avessero inteso realizzare una società in accomandita e nemmeno può trarsi un indizio in tal senso dalla continuazione della società dopo la morte di Giacomo. Era infatti principio generale, valido per le compagnie come per le società in accomandita che alla morte di uno dei soci (o di uno degli accomandatari) non solo non subentrassero gli eredi, ma la società si sciogliesse<sup>29</sup>; questo a meno che i soci non avessero disposto diversamente. In quest'ultima ipotesi sarebbe anche stato possibile introdurre una clausola che prevedesse l'acquisizione della qualità di socio all'erede espressamente identificato, perché in tal caso la *ratio* dell'*intuitus personae* sarebbe stata conservata<sup>30</sup>. Peraltro l'argomento addotto dal Cacherano a favore della continuazione non verteva tanto sull'efficacia del mandato all'instatore anche dopo la morte del mandante, aspetto su cui insistevano invece coloro che peroravano la trasmissibilità successoria della qualifica di accomandatario<sup>31</sup>, bensì su quello del testatore nei confronti dei propri eredi, che la dottrina aveva da tempo ammesso come valido, e sul fatto che comunque la continuazione dell'attività sociale da parte dei tutori avrebbe avuto il valore di rinnovazione del contratto<sup>32</sup>.

Possiamo dunque legittimamente ritenere di trovarci al cospetto di un'ordinaria compagnia commerciale con amministratore unico. In questo senso si

<sup>28</sup> *Raccolta di tutte le addizioni sin ora fatte allo Statuto del Foro de' Mercanti di Bologna*, Bologna 1704, addizione sesta, 8 maggio 1583, pp. 17-21; A. Arcangeli, *La società*, cit., pp. 43-44.

<sup>29</sup> Carlo Zanchi, nel suo trattato cui abbiamo già fatto cenno, dedicava un intero titolo a questo problema, esordendo con la seguente perentoria affermazione: «Est in hac materia societatis regula ubique firmissima ut sociorum unus privatam societatem contrahens nequeat illam tacite concipere ut ad haerem suum transmittat»; C. Zanchi, *Tractatus*, cit., n. 1, p. 314 (*De societate ad haerem transmissibili*). La *ratio*, secondo il giurista romano, stava nel fatto che i soci contraevano reciprocamente società perché si fidavano l'uno dell'altro e tale fiducia, derivante dall'*intuitus personae*, non poteva presumersi automaticamente anche nei confronti degli eredi; ivi, nn. 5-8. Lo stesso avveniva, a suo avviso, nelle società in accomandita alla morte di uno degli accomandatari: ivi, nn. 43-47, p. 316. Peraltro la dipartita di uno dei soci avrebbe di norma determinato appunto lo scioglimento della società; ivi, nn. 25-27, p. 315.

<sup>30</sup> Ivi, nn. 9-14, p. 314.

<sup>31</sup> Cfr. ad esempio G.L.M. Casaregi, *Discursus*, cit., disc. 29, nn. 10-16, pp. 166-167.

<sup>32</sup> O. Cacherano, *Decisiones*, cit., dec. 150, nn. 2-5, foll. 277 r. – 278 r. La rinnovazione del contratto era peraltro un fenomeno frequente, per non dire ordinario, anche nelle compagnie medievali dopo il “saldamento generale”, come ha dimostrato a suo tempo il Saporì: A. Saporì, *Storia interna della compagnia mercantile dei Peruzzi*, in «Archivio Storico Italiano», 92.3 (1934), pp. 3-65.

dimostrano allora estremamente interessanti le due questioni ulteriori che risultavano centrali nella soluzione della causa: in primo luogo se la responsabilità degli eredi andasse inquadrata nel principio di solidarietà o se dovessero essere tutti convenuti *pro parte*<sup>33</sup>; in secondo luogo se, anche ammessa la responsabilità solidale, questa dovesse ritenersi limitata alla quota che ciascun socio aveva conferito, e dunque all'ammontare del capitale sociale, oppure se fosse da ritenersi illimitata<sup>34</sup>.

Quest'ultimo punto richiede qualche approfondimento, perché non è così evidente, a tutta prima, la distinzione fra la prima e la seconda questione<sup>35</sup>. Possiamo procedere con un esempio, che ci permette forse meglio di spiegare che cosa avrebbe potuto intendere il Cacherano: poniamo la costituzione di una compagnia fra quattro soci, per un capitale complessivo di 4.000, di cui però due soci abbiano versato ciascuno 1.500 e gli altri due ciascuno 500. Ne deriverebbe che ciascuna quota dei due soci maggioritari corrisponderebbe a 3/8 del capitale, mentre ciascuna quota di quelli minoritari ad 1/8. Immaginiamo ora che un terzo vantasse nei confronti della società un credito di 1000. Se non vi fosse stata solidarietà, il creditore avrebbe potuto convenire per l'intero debito soltanto colui con cui avesse contrattato. Se invece tutti i soci fossero stati presenti e si fossero contemporaneamente obbligati, ciò avrebbe significato che il creditore avrebbe dovuto convenirli tutti e che ciascuno sarebbe stato responsabile soltanto per la quota proporzionata al suo iniziale conferimento: in sostanza i due soci maggioritari, ciascuno per 375 (3/8 del debito) e i due minoritari, ciascuno per 125 (1/8)<sup>36</sup>.

Se la responsabilità fosse stata invece pienamente solidale, ciò avrebbe permesso al creditore di convenire solo uno dei soci, magari quello ritenuto più solvibile, per l'intero ammontare dei 1000, rimanendo ovviamente sempre aperta a quest'ultimo la possibilità dell'*actio pro socio* per esercitare il suo diritto di regresso contro gli altri. Nell'ipotesi invece esposta dal Cacherano, ovverosia una forma di solidarietà limitata alla quota del capitale versato, il creditore

<sup>33</sup> Ivi, nn. 6-7, foll. 278 r.- 278 v.

<sup>34</sup> Ivi, nn. 8-9, foll. 278 v. – 279 r. La questione non veniva posta per la prima volta (l'aveva già sollevata Pietro d'Ancarano, come vedremo), ma questa decisione darà origine al primo tentativo di trattarla in modo organico; in questo senso non appare del tutto esatta l'affermazione dell'Endemann, secondo cui essa non sarebbe stata affrontata dai giuristi: W. Endemann, *Studien*, cit., p. 393.

<sup>35</sup> Luigi Rodino, che aveva notato come nelle fonti si distinguesse spesso una solidarietà *intra portionem* da una *ultra portionem*, aveva infatti ritenuto la cosa incomprensibile, al punto da concludere che «non può parlarsi di obbligazione *in solidum* quando viene ristretta *intra vires societatis*»; L. Rodino, *Società*, cit., p. 838.

<sup>36</sup> Secondo quanto da tempo consolidatosi in dottrina: W.D.H. Asser, *In solidum*, cit., pp. 199-210; G.M. Gijon, *La compañía mercantil*, cit., pp. 184-188.

avrebbe potuto convenire o il socio maggioritario per l'intero debito, oppure uno dei minori o entrambi fino al loro conferimento di 500. Il socio o i soci escussi avrebbero poi nuovamente potuto agire contro gli altri con l'*actio pro socio*, secondo quanto detto sopra. Un problema sarebbe però sorto nell'ipotesi in cui il debito, invece che di 1000, fosse stato di 5000. In questo caso, i soci avrebbero dovuto essere responsabili anche con il proprio patrimonio personale?

Il tema della solidarietà dell'obbligazione sociale nel caso della designazione di un amministratore non appariva al giurista piemontese fonte di problemi: era questione, come già detto, da tempo risolta dalla dottrina, peraltro in convergenza con la disciplina degli statuti cittadini e mercantili.

Assai meno scontato sembrava invece il problema di definire l'estensione di tale responsabilità, ossia di comprendere se dovesse intendersi limitata all'ammontare del conferimento effettuato nel capitale sociale e basta, oppure se andasse estesa anche ad altri beni, quali i guadagni nel frattempo ottenuti, gli effetti sociali ed eventualmente anche il patrimonio personale del socio.

La risposta del Cacherano fu che «crebrior est Doctorum sententia, socios non teneri ultra corpus societatis, videlicet unumquemque pro quantitate quam habet in societatem obligari, et non in aliis bonis»<sup>37</sup>. In forza di tale constatazione, dunque, a suo dire il Senato di Piemonte avrebbe deciso di condannare gli eredi di Giacomo Amedeo a pagare all'attore Darut soltanto l'ammontare della somma versata dal padre nel capitale sociale, con l'aggiunta dei lucri percepiti in proporzione ad essa.

### 3. *Le osservazioni e le critiche di un altro decisionista piemontese: Gaspare Antonio Tesauro*

Prima di esaminare la dottrina cui si richiamava il Cacherano, occorre sottolineare che la sua decisione venne approfondita e contestata da un altro decisionista piemontese, Gaspare Antonio Tesauro, figlio del più celebre Antonino e collaboratore del padre nella redazione delle *Novae decisiones Sacri Senatus Pedemontani*, una raccolta che si poneva in continuazione e in aggiornamento rispetto a quella del precursore, ma che rimase incompiuta a causa della morte di Antonino<sup>38</sup>. Gaspare Antonio cercherà di completarla, almeno in parte, sia attraverso

<sup>37</sup> O. Cacherano, *Decisiones*, cit., n. 8, p. 278 v.

<sup>38</sup> P. Casana, *Note biografiche su un giurista del XVI secolo: Antonino Tesauro*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 90 (1992), pp. 282-309; Ead., *Tesauro (Thesauro) Antonino*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, Bologna 2013, II, pp. 1948-1949; Ead., *Tesauro Gaspare Antonio*, ivi, pp. 1949-1950; Ead., *Tesauro Gaspare Antonio*, in *Dizionario biografico degli italiani*,

alcune *Additiones* al testo paterno, sia soprattutto nelle sue *Quaestionum forensium libri quatuor*.

La causa discussa dal Cacherano venne dunque ripresa una prima volta dal Tesauro proprio nelle citate *Additiones*, in relazione ad una controversia, riportata dal padre (Orsina vs. Darut, 12 febbraio 1571), che verteva sempre su questioni di responsabilità dei soci verso il terzo creditore, ma in un contesto leggermente diverso: si trattava infatti di decidere se il socio che avesse comprato beni, spendendo solo il proprio nome, senza citare la società e senza che quest'ultima ne avesse tratto un beneficio, obbligasse per questo anche gli altri soci, qualora nel contratto vi fosse una clausola che stabilisse che «quicquid esset per unum ex sociis actum, contractum et obligatum, censeretur ab aliis factum et omnes obligantur»<sup>39</sup>. L'opinione a favore dell'obbligo era stata sostenuta da Antonino Tesauro sulla base di una serie di argomenti, fra cui anche la necessità di rispettare la volontà espressa dalle parti nel conferire ai soci un mandato generale per l'amministrazione della compagnia, ma venne invece respinta dalla maggioranza del Senato, che quindi decise in quell'occasione di negare il coinvolgimento degli altri come co-obbligati, a meno che non si fosse dimostrato che il contratto stipulato era andato a vantaggio della società.

Nella sua *additio*, Gaspare Antonio aveva riaffermato la bontà della posizione paterna, precisando però che, a suo avviso, l'obbligazione solidale degli altri compagni avrebbe dovuto essere limitata al capitale conferito in società, secondo quanto già deciso dal Senato nel caso riportato dal Cacherano e ribadito in seguito in un'ulteriore pronuncia di cui lo stesso Tesauro era stato referente<sup>40</sup>; approfondiva però ulteriormente la questione chiedendosi se per quota conferita andasse inteso soltanto l'ammontare del primo versamento al momento della costituzione della società, oppure se vi si dovessero aggiungere anche i guadagni che da quel capitale erano stati tratti nel corso degli anni. Nel caso da

Roma 2019, XCV, pp. 471-473; M.T. Guerra Medici, *Principi e giuristi nella prima età moderna. Antonino e Gaspare Antonio Tesauro, magistrati del duca di Savoia*, Napoli 1993.

<sup>39</sup> A. Tesauro, *Novae decisiones Sacri Senatus Pedemontani*, Francofurti 1597, dec. 136, pp. 324-327. Si trattava di una clausola che era probabilmente usuale negli ordinari contratti di compagnia; analoga espressione si ritrovava, ad esempio, negli Statuti dei mercanti di Cremona del 1388, rub. V (*De modo tenendo in recipiendo forenses in matricula mercatorum Cremonae*), laddove si prevedeva che, una volta registrati quali compagni nel libro della Mercanzia, «dicti socij et magistri et eorum bona teneantur et obligati ac obligata sint pro quibuscumque promissionibus et obligationibus factis occasione mercandantie per dictos eorum socios, famulos vel factores»; C. Sabbioneta Almansi (cur.), *Statuta universitatis mercatorum Cremonae*, Cremona 1962, p. 70.

<sup>40</sup> Si trattava di una causa dei fratelli Cordero di Mondovì contro alcuni mercanti tedeschi del 22 agosto 1603; G.A. Tesauro, *Additiones ad Novas decisiones Sacri Senatus Pedemontani*, Taurini 1604, dec. 136, pp. 132-133.

lui riportato alcuni senatori avevano appoggiato, infatti, l'ipotesi che andassero considerati tutti i guadagni acquisiti dalla costituzione della società fino al momento della lite, ma era prevalsa invece la convinzione che si dovessero aggiungere alla quota del capitale iniziale soltanto i lucri esistenti nel momento in cui era stata iniziata la controversia, perché non era verosimile che il socio si volesse obbligare oltre alla rata del capitale<sup>41</sup>.

Tale conclusione venne in gran parte rivista nelle *Quaestiones forenses*, probabilmente anche in seguito ad una disamina più puntuale della giurisprudenza del Senato e del tenore delle decisioni originali, riportate nei registri dei segretari del supremo tribunale sabauda<sup>42</sup>. Nella *quaestio* 30 infatti egli riprese il discorso, ma per evidenziare come la teoria secondo cui i soci non contraenti dovessero veder limitata la propria responsabilità solidale alla sola quota conferita non sembrava essere condivisa da tutti: richiamava, ad esempio, il trattato *De communiione seu societate* di Ettore Felici<sup>43</sup>, il cui autore aveva appunto ritenuto «magis communem» la tesi di una responsabilità illimitata, «ultra capitale», dei soci non contraenti<sup>44</sup>.

«Sed in eo versatur non laevis difficultas, an socii obligentur ex gestiis per socium vel institorem in boniis propriis, ita ut ultra effectus societatis ipsi teneantur»<sup>45</sup>: infatti, da un lato, egli raccontava di aver esaminato le minute originali del Senato nelle cause citate dal padre (Orsenna) e dal Cacherano (Darut) e di aver notato come in effetti il tribunale, a fronte del fallimento dell'*institor*, fosse stato propenso a non ammettere la possibilità per i creditori di procedere all'esecuzione sui beni personali degli altri soci, ma soltanto sul capitale e sugli effetti sociali; tale posizione era stata poi anche confermata da una celebre decisione della Rota genovese, che si era richiamata proprio alla sentenza riportata dal Cacherano e alla dottrina cui egli stesso si era appoggiato<sup>46</sup>. Dall'altro notava

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Sebbene l'obbligo di tenere traccia delle motivazioni delle sentenze dei supremi tribunali fosse sancito solo nel 1632, rimaneva comunque disponibile il fascicolo della causa redatto dagli attuari, come emerge dalle notazioni del Tesauro: «Et ego vidi acta antiqua et sententiam in illa causa Orsennae de qua loquitur pater meus in dicta decisione 136 et in alia causa Darut de qua loquitur dominus Ozasci in dicta decisione 150 dum essem in hoc Niciensi senatus relator cuiusdam causae quae vertebatur super hereditatem sociorum illius negotiationis»; G.A. Tesauro, *Quaestionum forensium libri posteriores duo*, Augustae Taurinorum 1621, lib. IV, quaest. 30, n. 3, p. 131.

<sup>43</sup> «Ubi socii habent facultatem obligandi personas sociorum, dicuntur etiam habere facultatem obligandi eorum bona»; E. Felici, *De communiione*, cit., cap. 30, n. 33, p. 364.

<sup>44</sup> G.A. Tesauro, *Quaestionum*, cit., p. 131.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Decisiones Rotae Genuae de mercatura et pertinentibus ad eam*, Genuae 1582, dec. 14, n. 111, fol. 63 v.: «in omnem sinistram eventum participes non tenentur nisi pro summa, quam

come il Felici sembrasse non distinguere la responsabilità solidale dalla maggiore o minore limitazione della stessa e dalle possibilità offerte ai creditori in fase di esecuzione. Ad avviso del Tesauero, infatti, si ponevano in realtà tre diverse questioni che andavano precisamente distinte e sulle quali la citata dottrina non sempre era stata esaustiva: la prima era se i soci fossero tutti obbligati *in solidum* o soltanto *pro rata*; la seconda se, anche posto che fossero vincolati in solido, l'obbligazione dovesse essere limitata alla quota versata nel capitale o meno; la terza se i creditori potessero portare l'esecuzione non solo sul capitale sociale fino al suo esaurimento, ma anche oltre lo stesso, sui crediti e sugli effetti sociali che si rinvenissero nella bottega e ancora oltre, ossia sui beni personali di ciascuno dei soci<sup>47</sup>. La risposta alla prima domanda era condivisa in dottrina e nessuno aveva dubbi; in merito al secondo punto il Cacherano, come detto, aveva precisato che, a suo avviso, i soci dovessero essere obbligati «*pro ea parte quam habet in capitali incluso lucro illius capitali*» e aveva affermato che in tal senso era andata anche la decisione del Senato. Solo il terzo punto, dunque, era stato poco approfondito, perché il giurista astigiano si era limitato a dire che i soci non dovevano essere obbligati su altri beni, citando alcuni dottori che lo affermavano; in questo modo però, secondo il Tesauero, aveva finito anch'egli per non distinguere l'obbligazione in solido dagli effetti della stessa; si trattava di un difetto comune, perché anche la dottrina precedente, secondo il Tesauero, aveva mancato di approfondire meglio la questione.

---

exposuerunt in societate, etiam quando unus possit alterum obligare, Baldus, cons. 125, Ancharanus dictus cons. 332, Decius in dicta lege Si socius num. 4 et in lege Qui cum alio num. 2 Digestorum De regulis iuris, Parisius cons. 93, nu. 31 et cons. 94 nu. 28 et 29, Straccha in tractato, De contractibus mercatorum nu.15, Decisiones Pedemontium 150 nu. 8 et hanc conclusionem communem videmus, a qua in iudicando recedendum non esse». La decisione in questione nacque da una controversia fra due celebri famiglie mercantili, approdate poi alla nobiltà della Repubblica, ossia i Pallavicino e i Grimaldi. Si tratta infatti di una causa intentata dai banchieri Agostino, Tobia e Domenico Pallavicino contro Luca, Giovanbattista Grimaldi e consoci per il prestito di 348.411 aurei di marche concesso all'appaltatore Agostino Sauli, istitutore con mandato generale (forse nell'ambito dell'appalto delle miniere d'allume di Tolfa, che i Sauli assieme ai Pallavicino, ai Grimaldi e ai di Negro ebbero dal 1531 al 1578; J. Delumeau, *L'alun de Rome. XVème – XIXème siècle*, Paris 1962, p. 42; 209-211; G. Doria, *Conoscenza del mercato e sistema informativo: il know-how dei mercanti finanziari genovesi nei secoli XVI e XVII*, in A. De Maddalena – H. Kellenbenz, (curr.), *La repubblica internazionale del denaro tra XV e XVII secolo*, Bologna 1986, pp. 57-121, in particolare p. 98), di cui i Grimaldi erano *participes*. Sulla *participatio* genovese e sui suoi caratteri specifici cfr. G. Mignone, *Un contratto per i mercanti del Mediterraneo. L'evoluzione del rapporto partecipativo*, Napoli 2005, pp. 110-117.

<sup>47</sup> G.A. Tesauero, *Quaestionum*, cit., p. 132.

Il primo, in ordine cronologico, fra le fonti del Cacherano era stato infatti Pietro d'Ancarano (ca. 1330/1350-1415)<sup>48</sup>, il quale era generalmente considerato l'iniziatore di quella corrente dottrinale che avrebbe sostenuto la limitazione di responsabilità al solo capitale conferito, anche per il socio di una compagnia ordinaria amministrata da un institore<sup>49</sup>. Il suo cons. 332 appare il più antico riferimento normalmente citato a sostegno di tale tesi.

L'Asser, in realtà, ha dimostrato come una sorta di embrione di tale teoria fosse già presente nel cons. 5/125 di Baldo degli Ubaldi<sup>50</sup>, maestro di Pietro, che peraltro sembrava contraddire quanto sostenuto dallo stesso giurista perugino in un successivo parere, il 5/262<sup>51</sup>. Il *consilium* 125 riguardava il caso di due fratelli che esercitavano in comune l'attività di macellai. Baldo si chiedeva se uno dei due, contraendo a nome proprio, obbligasse l'altro, e rispondeva negativamente, perché la mancata spendita del nome sociale implicava una volontà di obbligarsi personalmente e inoltre il creditore aveva riposto la propria fiducia solo sulla persona del contraente, non avendo egli saputo nulla della società. L'esistenza del contratto sociale, poi, non poteva essere provata solo per testimoni che dichiarassero l'abituale compresenza di due individui nella stessa bottega, potendo i due avere fra loro anche rapporti diversi da quello sociale. Si domandava quindi se il contratto che esulasse dall'oggetto sociale stipulato da uno solo dei soci vincolasse l'altro, e rispondeva di nuovo negativamente; infine precisava che, anche nel caso in cui fosse stata provata la società e il contratto stipulato fosse rientrato fra gli scopi sociali, il fatto di un socio avrebbe obbligato sì il *corpus societatis*, tuttavia «obligato corpore societatis, omnes socii sunt obligati, quilibet pro parte sua in societate»<sup>52</sup>. Il cons. 262 richiamava invece la

---

<sup>48</sup> La data della nascita, secondo il Condorelli che redasse la voce sul Dizionario biografico degli Italiani, andrebbe spostata alla metà del secolo XIV o anche oltre; O. Condorelli, *Pietro d'Ancarano*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, Roma 2015, LXXXIII, pp. 444-448.

<sup>49</sup> W.D.H. Asser, *In solidum*, cit., pp. 210-213; W. Druwé, *Loans and Credit*, cit., pp. 589-590. Il Druwé, però, rammentava la presenza anche dell'opinione opposta: ivi, pp. 579-583.

<sup>50</sup> Tale parere era stato, ad esempio, richiamato nella citata decisione 14 della Rota genovese; cfr. *supra*, nt. 46.

<sup>51</sup> W.D.H. Asser, *In solidum*, cit., pp. 200-204.

<sup>52</sup> B. degli Ubaldi, *Consiliorum sive responsorum*, V, Venetiis 1580, cons. 125, foll. 32 r./v. Ci si potrebbe domandare se la posizione espressa in questo caso da Baldo potesse avere una qualche connessione con le vicende del progressivo dissesto della compagnia bancaria dei Bonsignori di Siena, e in particolare una petizione del 1298 che un gruppo di soci aveva indirizzato alla magistratura dei Nove, affinché volesse disporre che «nullus de dicta societate ad solutionem debitorum dictae societatis possit vel debeat compelli [...] ultra sive pro parte maiori sibi contingente pro modo capitalium eorundem»; l'Arcangeli qualificò tale richiesta appunto come una forma di solidarietà limitata alla quota del capitale investito da ciascuno. Secondo il Saporì, invece, si sarebbe meramente trattato dell'esclusione della solidarietà e



dottrina bartoliana secondo cui i soci che agissero separatamente nei confronti dei terzi andavano considerati come vincolati da una reciproca *praepositio* e quindi obbligati solidalmente<sup>53</sup> e confermava che se più persone svolgevano l'attività sociale per mezzo di un institore, tutti i soci erano obbligati in solido, in modo che il creditore non fosse tenuto a convenirli tutti, ma potesse decidere contro chi agire, cioè chi *in solidum convenire*<sup>54</sup>. In questo secondo caso, però, Baldo non precisava se il socio convenuto dovesse essere responsabile illimitatamente o rispondesse soltanto *pro rata* e quindi non sembra esserci, fra i due pareri, una contraddizione evidente, almeno se li leggiamo alla luce delle considerazioni che farà la dottrina successiva.

Tuttavia l'Asser rilevava come anche in altri passi, nei quali Baldo aveva commentato il tema dei *duo rei promittendi*, vi fossero delle contraddizioni, perché in alcuni casi aveva sostenuto l'opinione di Bartolo che due soci andassero ritenuti reciprocamente fideiussori e dunque obbligati in solido, in altri quella opposta, appoggiandosi fra l'altro proprio sul passo richiamato nel cons. 125, ossia un brano del Digesto inerente alla legge Falcidia (D. 35, 2, 62), ove si precisava che, nell'applicazione di tale legge, andasse considerato che, se vi fossero stati due debitori promittenti o due creditori stipulanti nello stesso affare, soci fra loro, l'obbligazione relativa doveva essere divisa come se ciascuno si fosse fatto promettere o avesse promesso solo la sua parte della somma<sup>55</sup>. Questo brano poi, che Baldo usava quindi per sostenere che il fatto di un socio obbligasse ciascuno degli altri soltanto per la propria parte, era stato già utilizzato da Bartolo e da Ugolino de' Presbiteri per sostenere invece il contrario<sup>56</sup>. Non è strano

---

quindi di una richiesta di distribuzione proporzionale del debito *pro rata* fra tutti i soci; A. Saponi, *Le compagnie mercantili*, cit., pp. 788-793. Egli fondava tale convinzione sul fatto che si trattava di una novità rispetto alla disciplina ordinaria e che dunque il respingimento della petizione e il successivo gravissimo fallimento della compagnia avrebbero indotto i Nove a reconsiderarne la possibile utilità, convincendo i riformatori senesi del 1307-1308 ad introdurre nel Costituto del Comune una norma secondo cui il podestà, a richiesta dei fattori che si fossero obbligati in nome e per conto di una compagnia, avrebbe potuto arrestare e detenere cautelativamente gli altri soci fino a quando il fattore non fosse rientrato dall'obbligazione assunta, rimanendo inteso che ciascuno di loro sarebbe stato vincolato «per la sua parte solamente la quale li toccherà per rata de' suoi capitali e' quali aveva ovvero avesse nella sua compagnia nel tempo del contratto debito»; M.S. Elsheikh (a cura di), *Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, II, Siena 2002, cap. 102, p. 219.

<sup>53</sup> W.D.H. Asser, *In solidum*, cit., pp. 201-202.

<sup>54</sup> B. degli Ubaldi, *Consiliorum*, cit., cons. 262, fol. 66 r.

<sup>55</sup> Nel diritto romano, probabilmente, ciò serviva a definire in modo più preciso l'ammontare della quota disponibile per il testatore, che la legge Falcidia prevedeva nella misura dei  $\frac{3}{4}$  del patrimonio.

<sup>56</sup> W.D.H. Asser, *In solidum*, cit., p. 207.

che lo storico del diritto olandese, notando la schizofrenia baldiana, ritenesse la sua dottrina piuttosto confusa, anche se tale contraddittorietà potrebbe essere semplicemente una conseguenza della fonte consiliare, che, com'è noto, rifletteva più le esigenze delle parti che le reali convinzioni dei redattori<sup>57</sup>.

Viene da chiedersi, comunque, se l'opinione baldiana non avesse in qualche modo influenzato anche il suo allievo Pietro d'Ancarano, sebbene quest'ultimo non lo avesse direttamente richiamato; tuttavia entrambi i *consilia* utilizzavano espressioni simili, sottolineando in particolare come l'*obligatio* vincolasse soltanto il *corpus societatis*; inoltre in entrambi i casi la solidarietà limitata non era il puntello principale utilizzato per difendere la parte in causa, ma veniva proposta semmai come argomento ulteriore, per sostenere, a fini di completezza, che anche se tutto quanto detto precedentemente non fosse stato valido, la conclusione sarebbe stata comunque sempre la stessa.

Nel dettaglio, la questione discussa dall'Ancarano riguardava una società volta ad istituire, probabilmente a Bologna<sup>58</sup>, una *mensa cambiiorum* amministrata da esponenti della nota famiglia romana dei Vallati<sup>59</sup>; nello specifico la controversia era sorta per il fatto che Gerardo, uno dei soci amministratori, aveva ricevuto da un non meglio precisato arcivescovo (forse proprio quello di Bologna) un deposito di cinquemila ducati, per cui aveva rilasciato quietanza a nome suo e dei soci. Insorte delle difficoltà finanziarie, l'arcivescovo aveva deciso di convenire in giudizio Giacomo, che era uno degli altri soci ritenuti obbligati in solido, per chiedere a lui la restituzione del dovuto<sup>60</sup>.

<sup>57</sup> «Al met al blijft het een nogal onoverzichtelijke materie, vooral omdat geenszins duidelijk wordt waarom Baldus, die hier de wederkerige borgtocht van correi die socii zijn afwijst, in zijn commentaar op de rubrica van C. 4, 25 zegt dat socii geacht worden elkaars borgen te zijn»; *ivi*, p. 208. Va detto che la spiegazione che dava lo storico del diritto olandese è che Baldo non fosse riuscito a distinguere in modo corretto, come invece aveva fatto ad esempio Iacopo di Belviso, fra la responsabilità nei confronti del creditore e quella reciproca fra i soci; *ibid.*

<sup>58</sup> P. d'Ancarano, *Consilia*, Lugduni 1530, cons. 332, foll. 139 r., n. 4: «[...] ut est monasterium Cruciferorum hic Bononie habent enim Venetiis, Padue, Verone et civitatibus aliis multo membra obedientialia [...]».

<sup>59</sup> Si trattava di una famiglia conosciuta fin dall'età medievale come dedita al commercio del pesce, ma che riuscì ad accrescere le proprie fortune e ad entrare nel patriziato romano in età moderna, quando ad essa appartenne, nel corso del Cinquecento e in modo quasi ininterrotto, la carica di segretario dei Conservatori di Roma e quando alcuni dei suoi membri riuscirono a ricoprire anche il ruolo stesso di Conservatore: *Famiglie romane (dal ms. di Teodoro Amayden)*, in «Rivista del Collegio araldico», 11 (1913), p. 151; P. Pecchiai, *Roma nel Cinquecento*, Bologna 1948, p. 250; L. Bianchi, *Casa e torri medievali a Roma*, Roma 1998, pp. 163 e sgg.

<sup>60</sup> P. d'Ancarano, *Consilia*, cit., foll. 139 r./v.

Il parere di Pietro, redatto evidentemente a difesa di Giacomo, insisteva essenzialmente su un punto, già peraltro approfondito da Baldo: se cioè, nell'ambito della società di cui l'assistito faceva parte e che aveva specificamente ad oggetto l'attività di cambio, fosse possibile per l'amministratore assumere obbligazioni al di fuori dell'oggetto sociale definito dal contratto e in tal modo vincolare in solido anche gli altri soci. La ricezione del deposito, infatti, era stata fatta in violazione di una serie di clausole contrattuali: non solo quella che definiva l'oggetto della società (l'attività di commercio delle lettere di cambio), ma anche quelle che stabilivano i luoghi in cui essa si sarebbe svolta (Roma e Venezia), che ne precisavano le modalità di esercizio (il nome sociale doveva essere "Gerardo e Tommaso de' Vallati e compagni" e avere un *signum* ben preciso<sup>61</sup>) e infine che vietavano di compiere accordi ulteriori che non fossero per l'utilità della società stessa.

Secondo l'Ancarano, dunque, tali violazioni rendevano l'obbligazione assunta del tutto al di fuori dell'oggetto sociale e dei limiti contrattuali, né poteva essere scusato il terzo creditore per non aver domandato all'amministratore i termini e l'ampiezza del suo mandato; era quindi impensabile che potesse ritenersi davvero assunta in nome e per conto della società e pertanto nemmeno poteva vincolare i soci in solido.

Tutto questo, com'è chiaro, sarebbe di per sé bastato a chiudere la questione<sup>62</sup>. Tuttavia, allo scopo di consolidare ulteriormente la posizione dell'assistito, il celebre canonista ragionava per assurdo: se infatti anche il contratto fosse rientrato nell'oggetto sociale e fosse stato stipulato correttamente, Giacomo sarebbe stato comunque libero da ogni obbligazione, «cum ex tali contractu non teneatur ultra quam esset corpus societate (*sic!*), nec in aliis bonis conveniri possit, quia ibi obligatio representatur solum in corpore societatis, ut probavi supra post principium»<sup>63</sup>. Il passo non è chiarissimo, né appare evidente

<sup>61</sup> F. Mazzarella, *Nel segno dei tempi. Marchi, persone e cose dalla corporazione medievale all'impresa globale*, Milano 2005, pp. 385-386.

<sup>62</sup> P. d'Ancarano, *Consilia*, cit., nn. 1-5, foll. 139 r./v.

<sup>63</sup> Ivi, n. 6, fol. 139 v. L'Asser, commentando il parere, ritenne che Giacomo dovesse essere considerato "socio silente", suggerendo dunque che il caso in questione andasse inquadrato in qualche modo nell'ambito dell'accomandita e che ciò giustificasse la sua limitazione di responsabilità; W.D.H. Asser, *In solidum*, cit., pp. 210-213. In effetti il contratto appariva concluso fra un certo Pietro, i suoi figli e lo stesso Giacomo; essi avevano deciso, siccome Pietro e i figli già commerciavano cambi in Roma e Venezia a nome proprio e sotto il nome dei Vallati, di precisare che nella nuova società tali negozi, quando fossero avvenuti sotto la ragione sociale "Gerardo e Tommaso de' Vallati e soci" dovessero riportare un *signum* specifico, per distinguerli dagli altri; tant'è vero che il nostro canonista riteneva che Gerardo avesse sì contrattato con l'arcivescovo, ma non come amministratore della società che aveva in essere con Iacopo, ma utilizzando il sigillo di un'altra compagnia. Lo schema sociale appare

a quale trattazione precedente rimandi: probabilmente ad un brano nel quale affermava che «patet in omnibus titulis Digestorum in quibus lex de istis administrationibus institorum, prepositorum, filiorumfamilie et servorum mentionem facit qui non amplius obligant preponentem quam sit in illa negotiatione reperitum, quia videtur contrahi cum ipsa merce potius quam cum domino vel proposito, ut est textus notabilis in dicto § Si presbyteri, ibi unusquisque enim eorum merci magis quam ipsi crediderit; sunt enim ista vocabula negotiationum nomina universitatis relata et restricta ad certa loca et certas species mercium et continent in se debita credita ut dicimus in vulgari mensa talis camporis vel tapeta talis mercatoris non tantum de loco taberne, sed de rebus creditis et debitis ibi factis»<sup>64</sup>. Questa almeno sarà l'interpretazione che del rimando darà il Tesauro circa due secoli dopo, sottolineando però che il contrattare *fidem mercimonii* non escludesse di per sé che l'esecuzione potesse avvenire sui beni dei soci *pro rata*<sup>65</sup>. Inoltre egli riteneva che l'argomentazione addotta dall'Ancarano per escludere il coinvolgimento di beni ulteriori, rispetto alla quota conferita dal socio nel capitale della compagnia, fosse insufficientemente fondata, sia perché «nihil allegat, nisi quod dixerat supra», sia perché dal tenore della questione era chiaro che l'argomentazione principale su cui il canonista laziale aveva appoggiato la sua difesa era stata in realtà un'altra e ciò l'aveva prevenuto dal dedicare sufficiente approfondimento alle considerazioni successive<sup>66</sup>.

---

ben strano, perché potrebbe davvero sembrare che Pietro e Giacomo avessero stipulato fra loro una società allo scopo di investire nelle attività dei Vallati quali soci accomandanti, secondo la descrizione che dell'accomandita darà poi, come abbiamo già detto, il Casaregi, ossia un doppio contratto, di società fra gli accomandanti e di partecipazione con l'accomandantario. Tuttavia non ci sono indicazioni esaustive in merito: ad esempio, la menzione del contenuto di un'altra delle clausole contrattuali farebbe al contrario ritenere che Giacomo fosse intervenuto fin dall'inizio nell'attività di amministrazione: «[...] ista fuit intentio Petri et Iacobi in ineunda ista societate: ut scilicet Rome Venetiis erigerent mensam cambiorum, ut patet in XIII c., in qua deputantur expense pensionis domorum habitationum»; P. d'Ancarano, *Consilia*, cit., n. 4, fol 139 v. Dai pochi cenni sparsi che ci fornisce il *consilium* sembra quindi difficile classificare il tipo di rapporti sociali, tanto più che in questo periodo, come detto, non erano ancora stati codificati con precisione nemmeno dalla dottrina.

<sup>64</sup> Ivi, n. 3, fol. 139 r.

<sup>65</sup> G.A. Tesauro, *Quaestionum*, cit., n. 5, p. 132.

<sup>66</sup> *Ibid.*

Le altre due autorità riportate dal Cacherano erano Filippo Decio (1454-1536 ca.)<sup>67</sup> e Pier Paolo Parisio (1473-1545)<sup>68</sup>. Entrambi tuttavia si erano limitati a ribadire le affermazioni dell’Ancarano, il primo nel suo commento alla l. *Si socius* (D. 12, 1, 16)<sup>69</sup>, il secondo nei suoi *consilia* 93 e 94<sup>70</sup>. Entrambi, secondo il Tesauro, difettavano per non aver ritenuto necessario chiarire che cosa sarebbe successo nel caso in cui «nihil reperitur in negotio» e perciò la loro autorità in tale questione era limitata quanto quella del loro celebre predecessore<sup>71</sup>.

<sup>67</sup> A. Mazzacane, *Decio Filippo*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, Roma 1987, XXXIII, pp. 554-560; M.G. Di Renzo Villata, *Decio Filippo*, in *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., I, pp. 729-731.

<sup>68</sup> G. Marocci, *Parisio Pietropaolo*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, Roma 2014, LXXXI, pp. 394-395; D. Tarantino, *Parisio Pier Paolo*, in *Dizionario biografico dei giuristi*, cit., II, pp. 1512-1514.

<sup>69</sup> «[...] casu quo uno socio possit alium obligare et quod unus socius pro alio teneatur, hoc intelligitur solum pro quantitate quam socius reperitur habere in corpore societatis»; F. Decio, *In Digestum Vetus et Codicem commentaria*, Venetiis 1568, l. Si socius ff. Si certum petatur, n. 4, fol. 85 v.

<sup>70</sup> P. Parisio, *Prima pars consiliorum*, Venetiis 1570, cons. 93, n. 31, fol. 166 v. e cons. 94, n. 28, fol. 169 v.; W.D.H. Asser, *In solidum*, cit., pp. 229-231; anche in questo caso l’Asser riteneva che si trattasse di soci “silenti”, forse sulla base del fatto che entrambe le società coinvolte avevano un amministratore unico, ma abbiamo già precisato che questo non implicava di per sé che gli altri soci non potessero esercitare comunque funzioni gestionali. Nel caso del cons. 94, tutto ruotava intorno all’interpretazione di una somma versata ai due soci titolari dai loro parenti, per comprendere se questi ultimi andassero reputati a loro volta compagni e quindi se i contratti da loro stipulati vincolassero i due fratelli, costituendoli così amministratori della società e quindi responsabili in solido e illimitatamente anche per il fatto degli altri soci; in origine così era stato ritenuto e questi ultimi erano stati per questo incarcerati per fallimento. Il Parisio riteneva però che così non fosse e che la somma fosse stata versata per loro sostentamento e non come contributo alla società. È però evidente che i parenti, anche nel caso in cui fossero stati effettivamente soci, avrebbero concluso contratti in nome della società e non potevano pertanto essere considerati “silenti”. Nel caso del cons. 93, invece, il Parisio presentava in effetti un ragionamento un po’ contorto, allo scopo di difendere, sembrerebbe, una posizione non tanto difendibile; esso però dimostra proprio che non si trattava di soci “silenti”, e dunque di un’accomandita vera e propria, perché anch’essi spendevano il proprio nome nella ragione sociale: «Nam, ut ex chirographo patet, pater ipse expresse prohibuit filium negociari et aliquem contractum gerere [...]. Et licet prohibendo contrahere videatur permisisse assumere nomen [...] non propterea sequitur necessario quod ex hoc solo voluerit in solidum obligari, sed solum quatenus ipse ponebat in societate et pro illa parte et non ultra; qua enim ratione ipsum filium prohibuit ne contraheret, quae erat ut in solidum non obligaretur, eadem ratione videtur permisisse assumptione nominis limitate ne ex ea ipse solidum obligaretur et iste casus videtur etiam exclusus stante rationis identitate»; P. Parisio, *Prima pars*, cit., nn. 42-44, fol. 167 r.

<sup>71</sup> G.A. Tesauro, *Quaestionum*, cit., n. 5, p. 132. A tali autori il Tesauro accomunava anche tutti gli altri che in seguito avrebbero ripreso la dottrina così definitasi, fra i quali merita ricordare

Gaspare Antonio doveva dunque procedere autonomamente su tale strada. A suo avviso occorre che il giudice valutasse attentamente il tenore del contratto e la presenza o meno di un mandato generale o di una clausola con la quale tutti i soci «sub generali obligatione promiserint habere ratum quod per unum illorum vel institorem gestum fuerit»<sup>72</sup>. In questo caso infatti, in assenza di capitale o di effetti sociali, a causa ad esempio del fallimento della società, ciascun socio sarebbe stato obbligato *in subsidium* anche con i propri beni e i terzi possessori avrebbero potuto essere convenuti con l'azione ipotecaria. Il che significava che sarebbe stato possibile procedere in via esecutiva contro gli altri soci per la parte restante del credito, una volta escusso il socio contraente o istitore, la società e gli effetti sociali. In tal senso infatti sarebbe anche stata pronunciata la decisione del Senato di Piemonte nella causa Darut, nonostante quanto scritto dal Cacherano, perché il supremo tribunale sabauda, a causa del fallimento di Genuino, aveva concesso l'esecuzione di tutto il credito contro gli eredi di Giacomo Amedeo; analogo provvedimento avrebbe anche adottato lo stesso tribunale in una successiva causa Peire e Paglieri, discussa nel mese di agosto del 1616, di cui il Tesauro fu referente<sup>73</sup>.

Per riassumere: a partire quantomeno da Baldo e, con maggior sicurezza, da Pietro d'Ancharano e dunque dalla fine del XIV secolo, la dottrina giuridica sembrò ritenere assolutamente legittima la possibilità che i soci fossero solidalmente responsabili verso i creditori, ma solo limitatamente alla quota che avevano conferito nella società. Se ciò si fosse originato dalla difficoltà a giustificare l'esistenza di passi giustiniani che apparivano controversi o da una non precisa distinzione fra la responsabilità interna ed esterna dei soci, come pensava l'Asser; se altrimenti si fosse trattato di una reale e convinta affermazione di una sorta di *beneficium divisionis* fra i soci, com'era forse successo a Siena, rimane questione da dirimere.

Sta di fatto che tale dottrina ebbe dei sostenitori anche in seguito, che la ritennero una delle possibili soluzioni al rapporto fra i soci e il terzo creditore e che la utilizzarono anche come strumento per aggirare la chiara preferenza degli statuti per il principio della solidarietà; in tal senso, infatti, essa permetteva di

---

almeno lo Stracca, che nel suo celebre trattato aveva affermato che «socius obligari possit a consocio pro ea summa tantum, quam in societate habere compertum fuerit, unde cauti sint contrahentes ut id sedulo perquirant atque conventiones initas in societate contrahenda diligenter inspiciant»; B. Stracca, *Tractatus de mercatura seu mercatore*, Venetiis 1575, pars V, n. 15, fol. 103 r.

<sup>72</sup> G.A. Tesauro, *Quaestionum*, cit., n. 6, p. 132.

<sup>73</sup> Nella causa Orsina vs. Darut, riportata dal padre Antonino, fu invece concessa esecuzione sugli effetti sociali e non venne stabilito nulla su altri beni, dal momento che tutti i soci erano falliti; *ibid.*

escludere la responsabilità solidale piena dei soci e quindi andava a scapito dei diritti del terzo<sup>74</sup>.

Tuttavia vi fu anche un'altra lettura, che è quella che sembra emergere con il Tesauro: che cioè la limitazione alla quota versata valesse soltanto finché il debito fosse inferiore al capitale sociale, ma non anche nell'ipotesi opposta. Può essere che in età moderna fossero più frequenti i casi di esposizione debitoria che superava il patrimonio complessivo della società e fosse dunque necessario approfondire meglio i termini della questione per non danneggiare in modo eccessivo proprio i terzi creditori, che erano spesso anch'essi mercanti<sup>75</sup>; in questo senso andava la soluzione suggerita dal Tesauro, che non solo dichiarava inconsistente l'interpretazione del Cacherano, ma leggeva anche la clausola di mandato generale estensivamente, perché la riteneva vincolante anche nel caso di obbligazioni contratte dall'amministratore oltre ai limiti del suo mandato.

#### 4. *I problemi di coordinamento della dottrina del Tesauro con la società per viam accomanditae: il parere dell'Ansaldo*

Il problema, a questo punto, rimaneva però il coordinamento di questa soluzione con la neonata *societas per viam accomanditae*, necessaria perché la dottrina e la giurisprudenza continuavano, com'è noto, a considerare la disciplina delle società come unitaria<sup>76</sup> e la tradizionale dottrina sulla limitazione della

---

<sup>74</sup> In età moderna vi furono altri tentativi di sanare le contraddizioni: la Rota romana, ad esempio, proponeva di ritenere che la limitazione di responsabilità alla quota sociale andasse intesa come mera responsabilità interna fra i soci, oppure come responsabilità in solido limitata non alla quota di ciascuno, ma all'ammontare complessivo del capitale sociale; *Sacrae Rotae Romanae decisiones diversorum auditorum*, Romae 1640, dec. 246, R.P.D. Merlino, Meliten. Navis, 12 dicembre 1633, nn. 11-13, p. 463.

<sup>75</sup> U. Santarelli, *Mercanti*, cit., pp. 65-68.

<sup>76</sup> Bisogna osservare che, anche quando saranno introdotte alcune distinzioni fra varie categorie societarie, ciò non avverrà in genere sulla base del criterio della responsabilità dei soci verso i terzi, che non era considerata elemento di particolare rilievo nemmeno nei contratti, al punto che ben pochi riportano clausole che la definiscano: B. Van Hofstraeten, *Limited Partnership in Early Modern Antwerp (1480-1620)*, in «Forum Historiae Juris», (5 nov. 2015), <https://forhistiur.net2015-11-van-hofstraeten>, pp. 1-21; Id., *The Organisation of Mercantile Capitalism in the Low Countries. Private Partnerships in Early Modern Antwerp (1480-1620)*, in «Tijdschrift voor Sociale end Economische Geschiedenis», 13.2 (2016), pp. 1-24, in particolare p. 11. Per le epoche più risalenti, come i secoli XIII e XIV, le difficoltà nel qualificare esattamente le clausole contrattuali si accompagnano con quella di ricostruire una documentazione spesso dispersa: M. Chiaudano, *Studi e documenti per la storia del diritto commerciale italiano nel sec. XIII*, Torino 1930, pp. 26-27; A. Saporì, *Le compagnie mercantili*, cit., pp. 765-808, in particolare p. 774. L'analisi del Chiaudano, dalla quale appare evidente come

responsabilità *pro rata* appariva molto adatta ad inquadrare la posizione degli accomandanti, mentre al contrario la dottrina del Tesauro avrebbe distrutto le specificità che gli statuti andavano attribuendo a questa speciale categoria di soci<sup>77</sup>.

Il tema venne affrontato da Ansaldo Ansaldo, fiorentino, uditore della Rota romana ed estensore dei *Discursus legale de commercio et mercatura*, pubblicati nel 1689<sup>78</sup>. Nel discorso 98, redatto in qualità di avvocato di una delle parti in causa, ma «in sensu etiam Veritatis»<sup>79</sup>, egli distingueva una serie di casi necessari a valutare diversamente la responsabilità dei soci: se il contratto avesse posto in essere una vera “accomandigia”, oppure se gli accomandanti avessero permesso la spedita del proprio nome; se la ragione sociale avesse presentato solo il nome dell’institore o anche l’aggiunta *e compagni*<sup>80</sup>; infine, caso questo generale in materia societaria, «quive dedit ansam quampluribus aequivocis subortis, ut diximus, in hac materia», se i soci, nel contratto oppure nella preposizione institoria, avessero dichiarato «habere ratum et gratum totum id quod a consociis seu ab eorum institore fieret occasione societatis»<sup>81</sup>.

L’Ansaldo rilevava come la confusione fosse nata essenzialmente dal fatto che la dottrina aveva ritenuto che dire che i soci erano obbligati in solido verso i creditori per la quota da essi conferita e ritenere che questo valesse anche qualora tale quota fosse stata insufficiente fosse lo stesso. Perché è ben vero che se un socio avesse conferito mille scudi e altri due cinquecento ciascuno, di fronte ad un debito di duemila scudi «inter autem ipsos socios fieri debet pro rata repartitio huius quantitatis ad portionem capitalis» (si trattava, ovviamente, di una ripartizione meramente interna); ma se invece il debito fosse stato di tremila

---

i soci fossero più preoccupati di disciplinare contrattualmente i rapporti interni, rispetto a quelli esterni (ivi, pp. 30-34), verranno confermate dall’Hofstraeten per le compagnie di Anversa della prima età moderna; B. Van Hofstraeten, *The Organisation*, cit., p. 11. Va sottolineato come, in generale, lo studio delle fonti contrattuali tenda a fornire un quadro nel quale l’impatto delle società in accomandita e quindi della responsabilità limitata, rispetto alle compagnie ordinarie, appare fortemente ridimensionato fino a tutta l’età moderna, rispetto a ciò che sembra emergere dalle discussioni fra i giuristi; per una critica in tal senso cfr. F. Trivellato, *Renaissance*, cit., pp. 243-247.

<sup>77</sup> Per questa ragione essa venne spesso considerata eccezionale e quindi ristretta entro il ben determinato limite dell’esistenza nel contratto di una clausola di mandato generale all’institore; così ad esempio la citata decisione della Rota fiorentina del 1707: *Selectarum*, cit., dec. 6, pp. 62-63.

<sup>78</sup> E. Gencarelli, *Ansaldo Ansaldo*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, Roma 1961, III, pp. 361-362; V. Piergiovanni, *Ansaldo Ansaldo*, in *Dizionario biografico dei giuristi*, I, cit., pp. 74-76.

<sup>79</sup> A. Ansaldo, *Discursus legale de commercio et mercatura*, Geneva 1718, disc. 98, n. 1, p. 355.

<sup>80</sup> Ivi, nn. 58-63, pp. 360-361.

<sup>81</sup> Ivi, n. 64, p. 361.



scudi, «in hoc casus satis non est dicere quod socii teneantur in solidum erga tertios contrahentes, sed oportet transire Fretum Gaditanum, seu plus ultra Columnas Herculeas, nempe ad examen utrum unusquisque ex sociis remaneat obligatus in solidum de proprio et ultra capitale usque ad integram satisfactionem creditoris»<sup>82</sup>.

La questione, che era assai frequente nei tribunali, era stata, a dire dell'Ansaldi, trattata e discussa soltanto dal Tesauero, il quale aveva appunto sostenuto che i soci fossero sempre obbligati oltre al capitale sociale, o direttamente o in quanto fideiussori. Tuttavia tale conclusione non appariva opportuna, «quia generaliter sumpta destrueret omnes accomanditas et omnes societates initas cum limitatione certi capitalis administrandi per tertium institorem vel alterum ex sociis».

L'Ansaldi, dunque, riteneva più corretto lasciare al giudice il compito di valutare il tenore del contratto e la volontà delle parti, come del resto anche lo stesso Tesauero aveva sostenuto, dal momento che la sua opinione si era limitata all'ipotesi in cui fosse presente la clausola di mandato generale. Il giudice non avrebbe dovuto solamente verificare se tutti i soci volessero obbligarsi indefinitamente (cosa che l'Ansaldi, per esperienza, riteneva non poi così frequente, perché nei contratti erano più ricorrenti clausole che limitavano il capitale e le facoltà di utilizzo dell'amministratore), ma anche chi dovesse comparire nella ragione sociale, in modo che fosse possibile conoscere effettivamente quali soci si dovessero considerare illimitatamente obbligati, con l'impegno di tutti i propri beni, una volta escusso il capitale sociale, che rimaneva sempre il primo obbligato<sup>83</sup>.

Si ripresentava dunque come centrale il problema della spendita del nome, già posto al centro delle decisioni della Rota romana che abbiamo citato, perché in effetti questa determinava inevitabilmente l'affidamento del creditore e dunque, di converso, la responsabilità del debitore nominato<sup>84</sup>.

##### 5. *Il parere dello Zanchi e le ricadute sulla dottrina della prima metà del XIX secolo*

Il ragionamento dell'Ansaldi, nonostante la sua apparente chiarezza e semplicità, non aveva però risolto completamente i problemi di coordinamento fra le varie fattispecie societarie, perché assumendolo in termini generali se ne sarebbe potuto desumere che, anche nel caso di compagnie ordinarie, solo il socio

---

<sup>82</sup> Ivi, n. 66.

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> Sull'importanza della spendita del nome tornerà poi anche la citata decisione fiorentina; *Selectarum*, cit., dec. 6, p. 64.

o i soci nominati nella ragione sociale dovessero essere considerati solidalmente e illimitatamente obbligati, a differenza di quelli ricompresi nella denominazione *e compagni*. Fu forse proprio per questa ragione che alcuni autori successivi, continuando a riconoscere una certa confusione presente nella dottrina, cercarono soluzioni alternative.

Carlo Zanchi, ad esempio, uditore della Rota romana ed estensore di un *Tractatus de societate* pubblicato nel 1786, notava come la questione di sapere se i soci solidalmente responsabili «adstringi possint ultra quoque vires capitalium in societate initio immissorum» era «valde nodosam», perché i Dottori ne risultavano invischiati, senza riuscire a districarsene. Da un lato, infatti, vi erano, numerosi, i sostenitori della teoria secondo cui la solidarietà dovesse essere limitata al capitale sociale, perché il creditore che non si fosse informato del suo ammontare doveva essere considerato negligente; dall'altro quelli che invece ritenevano che i soci fossero responsabili illimitatamente anche con il proprio patrimonio; infine vi erano alcuni che tentavano di realizzare un compromesso fra le due posizioni, affermando che, sebbene i soci fossero tenuti in solido nei confronti del creditore anche oltre alla porzione conferita nel capitale sociale, fra di loro dovessero ripartire il debito *pro virili parte*. Per risolvere l'*impasse*, il giurista romano proponeva di distinguere piuttosto due ipotesi: se la società fosse stata contratta inizialmente con capitale di ammontare imprecisato (perché si prevedeva, ad esempio, che i soci avrebbero conferito “quanto necessario”), questo avrebbe comportato anche una responsabilità illimitata dei singoli, in quanto evidentemente il creditore non avrebbe potuto conoscere l'ammontare del patrimonio sociale e valutare, dunque, la sua consistenza; se invece il capitale iniziale fosse stato precisamente definito (con l'intento di esporlo in modo esclusivo all'incertezza degli eventi, come accadeva ad esempio nel caso dei partecipanti nell'accomandita) allora i soci sarebbero stati tenuti solidalmente nei confronti dei creditori, ma limitatamente a quanto conferito in società<sup>85</sup>. Era peraltro anche possibile che fossero gli stessi soci ad introdurre nel contratto una clausola che limitava la responsabilità di alcuni fra loro, anche se l'efficacia di questa andava subordinata alla possibilità che il creditore ne fosse stato informato per il tramite delle lettere oblatorie<sup>86</sup>.

---

<sup>85</sup> C. Zanchi, *Tractatus*, cit., p. 197. Posizione identica veniva sostenuta, negli stessi anni, da Domenico Alberto Azuni nel suo *Dizionario universale*. D.A. Azuni, *Dizionario universale ragionato della Giurisprudenza mercantile*, IV, Nizza 1778, §§ XXVII e XXVIII, pp. 159-160.

<sup>86</sup> Ivi, p. 198; le lettere oblatorie venivano inviate dalle compagnie di nuova costituzione ai terzi possibili contraenti e indicavano in genere sia la nomina e i poteri dell'istitutore, se vi fosse stato, sia i nomi dei soci, o almeno di quelli solidalmente obbligati; G.D. Peri, *Il Negotiante*, Venetiis 1697, II, p. 2.

La necessità di fare chiarezza, dunque, era necessitata dall'emersione progressiva del ruolo e dell'importanza delle accomandite e dal bisogno di giustificare il regime statutario, diverso da quello delle antiche compagnie. Non è dunque un caso che la linea dottrinarica della responsabilità solidale, ma limitata alla rata, venisse sempre più utilizzata, come già abbiamo detto, per descrivere la posizione dei soci accomandanti e quindi sempre più applicata allo specifico diritto delle accomandite.

Culmine di questa impostazione sarà il già citato trattato del Fierli, pubblicato nel 1803, che nel cap. X, intitolato *In quali casi gli accomandanti sono tenuti oltre la rata del proprio capitale*, incominciava con lo spiegare in che senso l'obbligazione solidale fra i soci fosse limitata alla rata, per proseguire poi ad enumerare le eccezioni a questa regola, riprendendole dalla dottrina di età moderna: se gli accomandanti, dopo aver conferito una somma limitata, si fossero obbligati personalmente o realmente per una somma superiore; se avessero contratto verso il creditore un'obbligazione illimitata; se avessero conferito all'amministratore un potere illimitato di contrattare con i terzi; se avessero permesso all'amministratore di spendere liberamente il loro nome; se infine l'accomandita non fosse stata registrata o se anche gli accomandanti avessero partecipato ad atti di amministrazione<sup>87</sup>.

Per giungere, però, ad un primo tentativo di chiarire meglio in che cosa consistesse la differenza fra società in nome collettivo ed accomandita, anche dal punto di vista della disciplina della responsabilità, sarà necessario attendere, poco più di un decennio dopo, la pubblicazione del *Cours de droit commercial* di Jean-Marie Pardessus<sup>88</sup>. Il noto commercialista francese, infatti, dedicava non solo uno spazio significativo alla descrizione della società in nome collettivo

---

<sup>87</sup> G. Fierli, *Della società*, cit., pp. 118-127.

<sup>88</sup> Il Pardessus, che fu il primo a ricoprire la cattedra di *Code du commerce* alla facoltà di diritto di Parigi, ebbe, com'è noto, un ruolo fondamentale nell'aggiornamento e nella sistemazione della materia al di là del contenuto del Codice: J. Hilaire, *Pratique et doctrine au début du XIXe siècle. L'œuvre de Jean-Marie Pardessus (1772-1853)*, in A. Deperchin - N. Derasse - B. Dubois (curr.), *Figures de justice. Études en l'honneur de Jean-Pierre Royer*, Lille 2004, pp. 287-294; Id., *Pardessus Jean Marie*, in P. Arabeyre - J.-L. Halpérin - J. Krynen (curr.), *Dictionnaire historique des juristes français, XIIIe-XXe siècles*, Paris 2007, pp. 609-610; P. Nélidoff, *La naissance de la doctrine commercialiste au XIXe siècle*, in C. Saint-Alary-Houin (cur.), *Qu'en est-il du Code du commerce 200 ans après? États des lieux et projections*, Toulouse 2008, pp. 37-54; L. Moscati, *Au-delà du Code de commerce: quelques réflexions sur l'apport de Jean-Marie Pardessus*, in A. Girollet (cur.), *Le droit, les affaires et l'argent ; célébration du bicentenaire du code de commerce; actes des journées internationales de la Société d'Histoire du Droit*, Dijon 2008, pp. 397-408; Ead., *Dopo e al di là del Code de commerce: l'apporto di Jean-Marie Pardessus*, Milano 2008, pp. 47-80; Ead., *Pardessus e il Code de commerce*, in S. Rossi - C. Storti (curr.), *Le matrici del diritto commerciale tra storia e tendenze evolutive*, Como 2009, pp. 39-51.

gestita da un amministratore unico, che riconosceva come caso più frequente<sup>89</sup>, precisando quindi la disciplina ad essa applicabile circa la responsabilità solidale dei soci ed enumerando le possibili azioni esperibili dai creditori nei loro confronti<sup>90</sup>, ma affrontava anche con precisione il tema delle accomandite, chiarendo come a suo avviso l'essenza di questo tipo di società "eccezionale" stesse solamente nel fatto che gli accomandanti dovevano astenersi del tutto dall'attività di gestione. Non riteneva invece che la limitazione generica della responsabilità alla rata versata nel capitale fosse un elemento distintivo, perché questa avrebbe anche potuto essere pattuita dai soci delle società in nome collettivo; sarebbe stato semmai necessario precisare esattamente quali soci dovessero rispondere limitatamente, definendo chiaramente i termini di tale responsabilità<sup>91</sup>.

## 6. Considerazioni conclusive

La salda certezza circa la responsabilità solidale e illimitata dei soci nelle compagnie medievali, espressa dagli statuti e dagli usi mercantili e recepita definitivamente dalla dottrina giuridica grazie al lavoro di Bartolo da Sassoferrato, venne indebolita, almeno sul piano teorico, dalla convinzione che fosse possibile fondare sui passi del Digesto riguardanti la legge Falcidia e giustificare teoricamente la costruzione di un'obbligazione sì solidale, ma contemporaneamente limitata ad una quota o al massimo all'intero ammontare del capitale sociale. Ciò avvenne dopo parecchi decenni dal verificarsi dell'unico caso concreto noto (il fallimento della *magna tavola* dei Bonsignori di Siena) nel quale i soci debitori avevano effettivamente richiesto di poter soddisfare i creditori *pro rata*, ma senza un apparente collegamento con esso. Se in linea di principio le contraddizioni di Baldo degli Ubaldi possono in qualche modo essere lette con lo stesso dubbio emerso dal caso senese, ossia se *pro rata* volesse dire, seguendo l'Arcangeli, che i soci intendevano limitare la propria responsabilità alla quota conferita, oppure, seguendo il Saporì, che volevano soltanto ottenere l'esclusione della solidarietà, con Pietro d'Ancharano appare invece molto chiaro come fosse la prima l'interpretazione suggerita. Ciò introdusse dunque un elemento di incertezza dottrina nell'altrimenti chiarissima disciplina degli statuti mercantili, che soprattutto in età moderna ebbe riflessi pratici, perché quando le cause commerciali uscirono dalla ristretta cerchia delle corti corporative finì per condizionare le pronunce dei supremi tribunali. Fra l'altro si trattò di

---

<sup>89</sup> J.M. Pardessus, *Cours de droit commercial*, III, Paris 1815, nn. 1013-1018, pp. 79-88.

<sup>90</sup> Ivi, nn. 1022-1026, pp. 92-98.

<sup>91</sup> Ivi, n. 1028, pp. 99-102.

un'incertezza (un caso quasi manualistico) nata soprattutto a causa di argomentazioni *ad abundantiam* espresse essenzialmente all'interno di *consilia pro parte* e trasmesse in forza del richiamo all'*opinio doctorum*.

Era dunque necessario cercare di limitarne l'impatto e fu ciò che tentò di realizzare Gaspare Antonio Tesauro, ma con un problema ulteriore: che nel frattempo gli statuti commerciali avevano iniziato a regolamentare casi nei quali davvero alcuni dei soci vedevano la propria responsabilità verso i terzi limitata alla quota conferita e l'antica dottrina poteva dunque acquistare nuova vita alla luce dei cambiamenti in atto (e questa era la tesi dell'Asser<sup>92</sup>). I giuristi successivi furono dunque impegnati in un improbo tentativo di sistematizzare e chiarire sul piano teorico ciò che la pratica aveva ormai comunemente accettato, districando i complessi nodi che il sovrapporsi di opinioni e di istituti avevano generato, per arrivare solo agli inizi del XIX secolo, con il Pardessus, a distinguere più chiaramente gli elementi caratterizzanti della società in nome collettivo e della società in accomandita, fra i quali però, e questo è un aspetto molto interessante e di rilievo rispetto invece al diritto contemporaneo, non rientrava affatto la disciplina della responsabilità verso i terzi. In quest'ottica rimane da indagare meglio la ragione per cui sempre più studi dimostrino come nell'Italia dell'età moderna la nuova società in accomandita non abbia davvero rappresentato una soluzione definitiva al problema di assicurare una maggior certezza dell'investimento per alcune categorie di soci, stante la sostanziale irrilevanza numerica del numero di contratti stipulati<sup>93</sup>; allo stesso modo occorrerebbe verificare la frequenza di clausole anomale e la tipologia di soggetti e di attività economiche per le quali tali contratti venivano stipulati, allo scopo di meglio comprendere, anche alla luce delle incertezze dottrinarie, quale ne fosse davvero la peculiarità e dunque su quali basi venissero in quei casi preferite all'ordinaria compagnia. Per contro, bisognerebbe anche studiare meglio i contratti di ordinaria compagnia, per esaminare l'estensione e le caratteristiche delle clausole di volta in volta introdotte dai soci e verificare la frequenza di quelle che introducevano limitazioni di responsabilità.

---

<sup>92</sup> W.D.H. Asser, *In solidum*, cit., pp. 262-264.

<sup>93</sup> F. Trivellato, *Renaissance*, cit., pp. 247-251.